



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4048 del 15-04-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e  
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/ab

**Spett. le  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Bari  
Via Piccinni, 97  
70122- Bari**

Roma, 14 APR 2010

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 74/2010- Cancellazione su istanza – decorrenza effetti*

Con riferimento al Vostro quesito del 3 marzo u.s., si ritiene che il principio della impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare- canonizzato espressamente dall'ordinamento forense ed adottato in via analogica da questo Consiglio Nazionale – debba essere esteso anche nell'ipotesi in cui la richiesta di cancellazione sia stata presentata da un iscritto attualmente sospeso. Ciò al fine di evitare che l'istanza di cancellazione diventi uno strumento per eludere la sanzione disciplinare.

In particolare il Consiglio dell'Ordine potrà disporre la cancellazione con effetti a decorrere dal giorno successivo alla fine della durata della sospensione (26 agosto 2010).

Con i migliori saluti

Il Dirigente  
Francesca Maione